

4^a COMMISSIONE PERMANENTE

(Difesa)

70° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI VENERDÌ 6 AGOSTO 1982

Presidenza del Presidente LEPRE

INDICE

Disegni di legge in sede redigente

« Norme sul reclutamento, gli organici e l'avanzamento dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e della Guardia di finanza » (1460)

« Provvedimenti urgenti per il reclutamento e l'avanzamento dei volontari e dei sottufficiali delle Forze armate e promozioni in soprannumero dei marescialli dell'Aeronautica » (1377), d'iniziativa dei senatori Margotto ed altri

(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

PRESIDENTE	Pag. 671, 674
FALLUCCHI (DC), relatore alla Commissione	674
GIUST (DC)	674
MARGOTTO (PCI)	674

I lavori hanno inizio alle ore 9,30.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE REDIGENTE

« Norme sul reclutamento, gli organici e l'avanzamento dei sottufficiali dell'Esercito, della Ma-

rina, dell'Aeronautica e della Guardia di finanza » (1460)

« Provvedimenti urgenti per il reclutamento e l'avanzamento dei volontari e dei sottufficiali delle Forze armate e promozioni in soprannumero dei marescialli dell'Aeronautica » (1377), d'iniziativa dei senatori Margotto ed altri
(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione congiunta dei disegni di legge: « Norme sul reclutamento, gli organici e l'avanzamento dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e della Guardia di finanza » e « Provvedimenti urgenti per il reclutamento e l'avanzamento dei volontari e dei sottufficiali delle Forze armate e promozioni in soprannumero dei marescialli dell'Aeronautica », d'iniziativa dei senatori Margotto ed altri.

Riprendiamo la discussione, rinviata nella seduta del 4 agosto.

La Sottocommissione costituita per i provvedimenti in titolo si è riunita mercoledì scorso per valutare i suggerimenti contenuti nei pareri trasmessi dalle Commissioni 1^a

e 7^a ed ha elaborato una serie di emendamenti agli articoli accantonati del testo precedentemente predisposto.

In particolare sono state introdotte le seguenti modifiche.

All'articolo 8, lettera c), dopo le parole: « per inosservanza delle disposizioni di legge sul matrimonio dei militari », sono state aggiunte le seguenti: « durante il periodo della ferma volontaria di cui all'articolo 3 ».

All'articolo 14, il primo comma è stato riformulato nel modo seguente: « Il Ministro della difesa, in relazione alle esigenze delle singole Forze armate, ha facoltà di trattene-re o richiamare in servizio entro un anno dal collocamento in congedo, a domanda, i sergenti di complemento in qualità di sergenti rafforzati con ferma di due anni e sei mesi comprendente l'eventuale ferma prolungata di dodici mesi »; di conseguenza, ai commi terzo, quarto e quinto le parole: « sergenti rafforzati » sono state sostituite con le altre: « sergenti di complemento ».

All'articolo 20, il penultimo comma è stato così riformulato: « All'atto dell'invio in congedo si costituisce a cura dell'Amministrazione della difesa, mediante versamenti di contributi determinati secondo le norme dell'assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, una posizione assicurativa per tutto il periodo di servizio prestato. Tale periodo è ridotto di dodici mesi per i sergenti di complemento ».

L'articolo 23 è stato sostituito con il seguente nuovo testo: « Salvo quanto espressamente disposto dalla presente legge, il reclutamento dei sottufficiali dell'Arma dei carabinieri è regolato dalle leggi 1° marzo 1965, n. 121, e 28 marzo 1968, n. 397, e successive modificazioni. Parimenti il reclutamento dei sottufficiali del Corpo della Guardia di finanza è regolato dalle leggi 13 luglio 1965, n. 882, e 11 dicembre 1975, n. 627, e successive modificazioni ».

L'articolo 36 è stato sostituito con il seguente nuovo testo: « Qualora, durante i lavori della commissione e prima della pubblicazione del quadro di avanzamento, il sottufficiale venga a trovarsi nelle situazioni previste dal secondo comma dell'articolo 29,

la commissione sospende la valutazione o cancella l'interessato dal quadro d'avanzamento, se questo è stato formato, e procede all'acquisizione, entro due mesi, di tutti gli elementi atti a definire la posizione dell'interessato ».

All'articolo 40 sono state soppresse, in fine, le seguenti parole: « I carabinieri possono essere promossi direttamente al grado di vicebrigadiere ». Analogamente, all'articolo 41 è stato soppresso l'ultimo comma che recitava: « I finanzieri possono essere promossi direttamente al grado di vicebrigadiere ».

L'articolo 42 è stato sostituito con il seguente nuovo testo: « Il sottufficiale incluso nei quadri di avanzamento è promosso anche se successivamente sopravvenga il decesso o la permanente inidoneità fisica ».

All'articolo 46 è stato soppresso l'ultimo comma, il cui testo era il seguente: « I familiari del sottufficiale deceduto in ausiliaria hanno diritto all'indennità di cui al presente articolo a decorrere dalla data di decesso e nei loro confronti si applica il disposto dell'articolo 88 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092 ».

All'articolo 48 è stato soppresso l'ultimo comma, che così recitava: « Per il collocamento dei sottufficiali nella riserva di complemento si osservano, in quanto applicabili, le norme previste per gli ufficiali dalla legge 10 aprile 1954, n. 113 e successive modificazioni ed interrogazioni. Essi hanno obbligo di servizio in tempo di guerra, cessano di appartenere alla riserva di complemento e sono collocati in congedo assoluto al compimento del 65° anno di età ».

L'articolo 52 è stato sostituito con il seguente nuovo testo: « Con decreto del Ministro della pubblica istruzione, d'intesa con i Ministri della difesa, delle finanze e del lavoro e della previdenza sociale, è stabilita, sulla base degli insegnamenti impartiti, la equipollenza dei titoli conseguiti al termine dei corsi di formazione generale, professionale e di perfezionamento, frequentati dagli arruolati e dai sottufficiali in applicazione della presente legge, con quelli rilasciati dagli istituti professionali ivi compresi quelli conseguibili con la frequenza dei corsi speri-

4° COMMISSIONE

70° RESOCONTO STEN. (6 agosto 1982)

mentali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1970, n. 253, anche ai fini dell'ammissione agli esami di maturità professionale. In relazione al suddetto decreto sono rilasciati agli interessati i relativi titoli ».

All'articolo 57 è stato soppresso l'ultimo comma, il cui testo era il seguente: « La nomina al grado di tenente o grado corrispondente nei ruoli di cui all'articolo 53 è effettuata nel numero dei posti messi a concorso, secondo l'ordine risultante dalla graduatoria, e decorre dal 31 dicembre dell'anno in cui è stato bandito il concorso ».

La Sottocommissione ha poi soppresso l'articolo 13, che così recitava:

« I sergenti di complemento in servizio di leva nell'Esercito, nella Marina e nell'Aeronautica possono essere tratti, in relazione al fabbisogno di ciascuna Forza armata, dai caporali maggiori e gradi corrispondenti in servizio di leva che siano dichiarati idonei al grado di sergente. L'anzianità minima di servizio per la promozione a sergente di complemento non può essere inferiore a 8 mesi.

I caporali maggiori e gradi corrispondenti in congedo dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica possono essere valutati per l'avanzamento e, se idonei, conseguono la promozione al grado di sergente di complemento entro sei mesi dopo l'ultimazione del servizio di leva o all'atto del richiamo ».

Come già era stato preannunciato nella scorsa seduta, la Sottocommissione ha sostituito l'intero titolo VI, che era composto di quattro articoli, con un nuovo testo composto da tre articoli. Il primo articolo è il seguente:

« I sottufficiali musicanti dell'Esercito (salvo quanto previsto dal successivo terzo comma per l'Arma dei carabinieri), della Marina e dell'Aeronautica sono annualmente tratti dagli arruolati di cui all'articolo 4 che siano stati assegnati alla specializzazione di musicanti in ordine a quanto previsto dall'articolo 7.

I sottufficiali di cui al precedente comma possono anche essere reclutati, per l'Aero-

nautica, secondo quanto previsto dagli articoli 14, 16 e 17 della legge 1° marzo 1965, n. 121, previ concorsi da indire separatamente per le categorie di cui all'articolo 3 della predetta legge. I vincitori di tali concorsi assumono la ferma di cui all'articolo 4 della presente legge.

I sottufficiali musicanti dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della Guardia di finanza sono reclutati rispettivamente secondo la legge 1° marzo 1965, n. 121, e dagli articoli 3 e 4 della legge 13 luglio 1965, n. 882.

I musicanti reclutati ai sensi del secondo comma del presente articolo conseguono l'avanzamento fino al grado di sergente maggiore allo scadere dei periodi di permanenza appresso indicati:

- aviere scelto: quattro mesi;
- primo aviere: cinque mesi;
- sergente: due anni e sei mesi ».

Il secondo articolo è il seguente:

« Le norme della presente legge si applicano anche ai sottufficiali musicanti dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica e del Corpo della Guardia di finanza per quanto attiene l'avanzamento, i limiti di età, la cessazione dal servizio permanente.

I sottufficiali musicanti dell'Arma dei carabinieri, dell'Aeronautica e del Corpo della Guardia di finanza, che alla data di entrata in vigore della presente legge siano in ferma volontaria o in rafferma, in servizio continuativo o in servizio permanente sono valutati ad anzianità e, se idonei, sono promossi sino al grado di maresciallo maggiore o corrispondente con le gradualità indicate nelle tabelle I/1, I/2 e I/3 allegate alla presente legge ».

Il terzo articolo è il seguente:

« Fermi tutti i compiti di istituto e tutte le funzioni di rappresentanza militare di arma e di corpo e compatibilmente con essi, le bande musicali militari svolgono attività artistica e culturale in tutto il territorio nazionale secondo una opportuna programmazione annuale dei concerti coordinata dallo Stato maggiore Difesa in relazione anche alle richieste degli enti locali ».

La Sottocommissione ha altresì introdotto il seguente nuovo articolo:

Art. 60-bis.

Per quanto riguarda il reclutamento, l'avanzamento e l'impiego dei volontari e dei sottufficiali valgono le norme di cui all'articolo 17 della legge 11 luglio 1978, n. 382.

Infine, la Sottocommissione preannuncia la presentazione di alcuni emendamenti contenenti disposizioni integrative degli articoli 29, 37, 38, 39 e 75, già approvati.

Se non si fanno osservazioni, gli articoli accantonati si intendono modificati con l'inserimento degli emendamenti di cui ho dato lettura.

Faccio presente che, non essendosi più riunita la Sottocommissione pareri della Commissione bilancio, non è stato possibile acquisire il parere mancante di detta Commissione. Pertanto, il seguito della discussione dei disegni di legge dovrà essere rinviato alla ripresa parlamentare dopo le ferie estive.

FALLUCCHI, *relatore alla Commissione*. Preannuncio la presentazione di un emendamento che stabilisca espressamente l'abrogazione di disposizioni attualmente vigenti per i sottufficiali delle Forze armate.

G I U S T . Vorrei ribadire l'opportunità di un comunicato alla stampa, redatto nel senso di esplicitare all'esterno le motivazio-

ni del rinvio a settembre della conclusione dell'esame del provvedimento.

P R E S I D E N T E . Potrebbe essere cura del relatore, senatore Fallucchi.

F A L L U C C H I , *relatore alla Commissione*. Ieri, parlando con i giornalisti, è stata fatta una certa polemica nei riguardi del Ministero del tesoro, mentre io vorrei evitare che nel comunicato si entrasse nel merito di polemiche.

M A R G O T T O . Sono d'accordo sull'opportunità del comunicato, così come sono d'accordo di evitare qualsiasi polemica. Dobbiamo far presente soltanto che esistono difficoltà presso il Tesoro, che auspichiamo vengano superate, dichiarando tutta la nostra disponibilità per contribuire alla soluzione positiva.

P R E S I D E N T E . Poichè non si fanno osservazioni, da parte dei relatori verrà dunque diramato un comunicato alla stampa per illustrare i motivi del mancato completamento al Senato dell'*iter* dei disegni di legge.

Il seguito della discussione dei disegni di legge è rinviato ad altra seduta.

I lavori terminano alle ore 10.